



**COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE**  
*Provincia di Pavia*

**N. 2 Reg. Delib.**  
**del 14/03/2018**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **undici** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MORELLI Luca</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MANFREDINI Enrico</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CAVALLI Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PAGANIN Sara</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ERBA Umberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GRANDINETTI Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CONSONNI Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Lidia VITALE.

Il Signor RUSMINI Alberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI (riferite ai servizi), oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (riferita al patrimonio immobiliare);

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni nella Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n.133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'I.M.U. sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

RICHIAMATO l'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011 e s.m.i. ;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n. 208/2015 è così articolato:

- comma 13: dispone l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP. Si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non condotti l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
- comma 10 lett. a): dispone la cancellazione della previsione dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 ,che prevedeva la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- comma 10 lett. b): dispone che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- comma 15: assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti;

RICORDATO che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

VISTO il Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03/12/2013;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con cui è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero Dell'Interno del 09.02.2018 con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

RICORDATO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per il 2017 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2017, con l'unica eccezione della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 31.01..2017 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017 come segue:

- Aliquota 0,55 % per abitazione principale solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Aliquota 0,80% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

CON n. 7 voti favorevoli e n°2 astenuti (MAGGI, GRANDINETTI) espressi nelle forme di legge dai n. 9. Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di stabilire per l'anno 2018, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- Aliquota 0,55 % per abitazione principale solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- Aliquota 0,80% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione della presente delibera e l'invio telematico della stessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

\*\*\*\*\*

Quindi, con separata votazione CON n. 7 voti favorevoli e n°2 astenuti (MAGGI,GRANDINETTI) espressi nelle forme di legge dai n. 9. Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
f.to RUSMINI Alberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Lidia VITALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2018

Sant'Alessio con Vialone, lì 20/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Lidia VITALE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Alessio con Vialone, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( )

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**